

REGOLAMENTO (CEE) N. 3766/91 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1991

che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre istituire un nuovo regime di sostegno per i produttori di semi di soia, colza e girasole raccolti nella Comunità; che il mezzo migliore per conseguire questo obiettivo consiste in un pagamento diretto per i produttori che seminano e intendono raccogliere i suddetti prodotti; che tale regime si applica a partire dalle semine effettuate in vista del raccolto 1992, sostituendo così gli aiuti per i semi oleosi previsti dal regolamento n. 136/66/CEE (4) e dal regolamento (CEE) n. 1491/85 (5);

considerando che siffatti pagamenti diretti dovrebbero rispecchiare le specifiche caratteristiche strutturali che influenzano le rese; che spetta agli Stati membri elaborare un piano di regionalizzazione fondato su criteri obiettivi; che i piani di regionalizzazione devono tener conto, per ogni regione, delle rese medie ottenute in un determinato periodo; che si dovrebbe istituire un'apposita procedura per l'esame di questi piani a livello comunitario;

considerando che, per calcolare i pagamenti diretti, occorre stabilire un prezzo di riferimento previsionale, un importo di riferimento comunitario, il metodo di calcolo, nonché adeguate misure correttive;

considerando che si devono adottare disposizioni per tener conto della situazione specifica della Spagna e del Portogallo, compresi i differenti livelli di progresso verso l'integrazione, di cui all'atto di adesione del 1985;

(1) GU n. C 255 dell'1. 10. 1991, pag. 8.

(2) Parere reso il 9 dicembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 31 ottobre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. L 72 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27).

(5) Regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 35).

considerando che, fintantoché non sia applicato un sistema integrato per il sostegno dei coltivatori di grandi seminativi, come proposto dalla Commissione, si ritiene opportuno applicare un regime di superfici massime garantite;

considerando che per la colza si rende necessaria una politica di promozione qualitativa;

considerando che gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l'osservanza della normativa comunitaria in materia di semi oleosi;

considerando che si devono prevedere misure transitorie, in particolare per preservare i diritti quesiti degli operatori detentori di scorte di semi oleosi al 30 giugno 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole.

2. Il regime di cui al paragrafo 1 si applica a partire dalle semine effettuate in vista del raccolto 1992 e sostituisce le disposizioni relative agli aiuti per i semi oleosi previsti dal regolamento n. 136/66/CEE e dal regolamento (CEE) n. 1491/85.

3. La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui al paragrafo 1 va dal 1° luglio al 30 giugno.

Articolo 2

1. Ogni Stato membro elabora un piano di regionalizzazione che indica i criteri per delimitare regioni produttive distinte. Tali criteri devono essere pertinenti e obiettivi e sufficientemente flessibili da consentire la delimitazione di zone omogenee distinte non inferiori a una determinata superficie minima; essi devono permettere di definire le specifiche caratteristiche strutturali che influenzano le rese, come la fertilità del suolo, prevenendo, se del caso, un'opportuna differenziazione tra terreni irrigati e non irrigati.

2. Per ogni regione di produzione, lo Stato membro fornisce dati particolareggiati in materia di superfici e di rese tanto per i cereali quanto, se possibile, per i semi oleosi prodotti in quella regione durante il quinquennio 1986/1987 — 1990/1991. Per ogni regione viene calcolata